

LA NUOVA I.M.U. ANNO 2023

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale IUC, comprensiva di IMU, TASI e TARI, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla TASSA sui RIFIUTI – TARI. La nuova IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1 commi 739 - 783, della L.27.12.2019 n. 160.

Per l'anno 2023 i Comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025.

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno 2023.

Con deliberazione n. 44 del 22/12/2022 sono state approvate aliquote IMU relative all'anno 2023

ALIQUOTE 2023

- | | |
|---|---|
| • Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 | 0,5%
Detrazione di € 200 |
| • Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto | 1,06% ,
con riduzione del 50% della base imponibile |
| • Aliquota per immobili locati a canone concordato | 1,06% |
| • Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,1% |
| • Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati | 0,0% |
| • Terreni agricoli non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti | 1,06% |
| • Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D | 1,06% |
| • Altri immobili | 1,06% |

AGEVOLAZIONI

E' ridotta del 50% la base imponibile dei fabbricati di interesse storico o artistico e di quelli dichiarati inagibili e/o inabitabili e di fatto non utilizzati.

Per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare un'autocertificazione che attesti l'effettiva inagibilità/inabitabilità dell'immobile.

Dal 01.01.2016 è altresì ridotta al 50% la base imponibile per i fabbricati ad uso abitativo concessi in comodato d'uso gratuito alle condizioni tassativamente richieste per legge.

PAGAMENTI

L'importo minimo annuo è stato fissato in **€ 3,00**.

L'arrotondamento all'euro va applicato per eccesso o per difetto se l'importo dovuto è superiore o inferiore a 0,49 centesimi di euro.

I versamenti delle suddette imposte dovute per l'intero anno vanno effettuati: in **ACCONTO** entro il **16 GIUGNO 2023** e a **SALDO** entro il **18 DICEMBRE 2023**.

E' comunque possibile effettuare il versamento dell'IMU in un'unica soluzione (acconto + saldo) entro la scadenza del 16 GIUGNO 2023.

Sul sito del Comune di Brusaporto è attivo il link **PORTALE TRIBUTI ONLINE** per visualizzare la propria situazione IMU e TARI ed effettuare la stampa dei modelli F24 per il pagamento.

Per visualizzare la propria posizione è necessario accedere con Spid. In caso di problemi contattare Ufficio Tributi: Tel. 035/6667735

mail: romina.locatelli@comune.brusaporto.bg.it